



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 194 LEGISLATURA N. VIII

DE/GC/S11 Oggetto: LR 20/2003, art. 24. Costituzione di un fondo di solidarietà per le PMI. Determinazione delle modalità operative.
O NC

Prot. Segr.
1764

L'anno duemilaotto addì 10 del mese di novembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
| - Petrini Paolo | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Ascoli Ugo | Assessore |
| - Carrabs Gianluca | Assessore |
| - Donati Sandro | Assessore |
| - Giaccaglia Gianni | Assessore |
| - Marcolini Pietro | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Pistelli Loredana | Assessore |
| - Solazzi Vittoriano | Assessore |

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Giaccaglia Gianni.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1577

OGGETTO: L.R. 20/03 Art. 24 - Costituzione di un fondo di solidarietà per le PMI. Determinazione delle modalità operative.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Industria, Artigianato, Energia dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Energia che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lett. d) della L.R. 15 ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

1. Di destinare le risorse disponibili sul bilancio della regione, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2008 alla costituzione di un fondo di garanzia denominato "Fondo di Solidarietà" per la concessione di garanzia di secondo grado a favore del sistema delle PMI che hanno sede legale e operano nel territorio della Regione.
2. Di determinare l'operatività del Fondo secondo quanto indicato nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare mandato al Dirigente del Servizio Industria Artigianato Energia di attivare con urgenza la costituzione il fondo, la cui operatività, in sede di prima applicazione, sarà riservata ai territori in crisi produttiva del Piceno e del Fabrianoese avvalendosi delle vigenti norme nazionali e comunitarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul bollettino della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Bruno Brandoni)



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Gian Mario Spacca)





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge Regionale 28.10.2003 n. 20 "Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione".

MOTIVAZIONE

A seguito dell'approvazione dell'*Emergency Economic Stabilization Act*, la legge americana per fronteggiare la crisi, si sono susseguiti numerosi vertici ed incontri internazionali per stabilire un coordinamento delle misure assunte a livello nazionale dai diversi Stati. Molto significativa è apparsa la riunione del G7 dell'11 ottobre in cui, per la prima volta, si sono definiti un insieme di regole e di interventi comuni. Il 9 ottobre si è registrato il contemporaneo intervento delle Banche Centrali diretto alla riduzione di mezzo punto i tassi di interesse.

Ma il coordinamento fra gli Stati ha riguardato anche l'Europa. Gli Stati europei membri del G8, nella riunione di Parigi del 5 ottobre 2008, hanno concordato sulla necessità di coordinare a livello europeo gli interventi nazionali di salvataggio. Il 7 ottobre, il Consiglio dell'UE ha convenuto sull'esigenza di elevare la soglia di garanzia dei depositi bancari e di introdurre misure volte alla flessibilità nell'applicazione delle norme comunitarie sugli Aiuti di Stato e sul Patto di Stabilità interno. Non è stata invece accolta la proposta di un unico fondo europeo per la gestione comune della crisi, proposta avanzata dal nostro Paese e dalla Francia. E non è stata per ora avviata alcuna modifica normativa diretta ad accentrare a livello europeo le competenze in materia di vigilanza finanziaria, attribuendole ad esempio alla Banca Centrale Europea o ad una Autorità appositamente costituita.

In relazione al diffondersi anche in Europa dalla crisi finanziaria, lo Stato italiano ha adottato i seguenti provvedimenti di legge: DL 9 ottobre 2008, n. 155 "Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali" e DL 13 ottobre 2008, n. 157 "Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio", attualmente entrambi incardinati alla Camera dei Deputati, in VI commissione Finanze, rispettivamente con i numeri AC 1762 e AC 1774.

Le misure adottate dal Governo italiano, in sintonia con le decisioni assunte in ambito europeo, risultano incentrate su una strategia finalizzata a contrastare la crisi finanziaria attraverso la garanzia di un adeguato livello di liquidità al sistema creditizio.

Dalle notizie apparse di recente sulla stampa, il Governo si accingerebbe a varare un nuovo piano di aiuto agli istituti di credito. Esso prevederebbe l'ingresso dello Stato nell'azionariato sul modello di quanto sta già accadendo in altri Paesi europei.

Si tratterebbe di una misura diretta a rafforzare la solidità patrimoniale delle banche italiane che, pur essendo solide dal profilo patrimoniale, non riuscirebbero a reggere il confronto con gli altri Istituti europei che sono stati oggetto di grandi immissioni di capitale pubblico. L'ingresso del Tesoro nel capitale delle banche avverrebbe non su richiesta degli istituti interessati, ma indistintamente nei confronti di tutte le banche.

Il provvedimento di cui si tratta si porrebbe i seguenti obiettivi:

- adeguare le grandi banche ai nuovi standard europei di capitale Tier 1 (o capitale di base), in rapporto agli impieghi pesati contro i rischi;
- assicurare che la liquidità ottenuta dalle banche con l'aiuto dello Stato sia trasferita all'industria e ai consumatori;
- salvaguardare i conti pubblici con un investimento che interessi il conto finanziario dello Stato senza effetti diretti sull'indebitamento netto, ma solo sul saldo netto da finanziare.

Parallelamente sono in corso di predisposizione sempre da parte del Governo misure tendenti a rafforzare l'efficacia e la velocità di utilizzazione del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'art. 15 della legge

266/97 prevedendo sia una maggiore disponibilità di risorse finanziarie (circa 600/650 milioni di euro) sia la concessione di garanzia anche a favore delle imprese artigiane e sia infine la possibilità di assicurare il riconoscimento della garanzia dello Stato quale garante di ultima istanza che, ai fini del nuovo accordo di Basilea 2, consentirebbe il riconoscimento della ponderazione zero ai fini degli accantonamenti che le banche devono effettuare sui crediti garantiti dal Fondo stesso, il che si tradurrebbe in una maggiore disponibilità di liquidità per le imprese e ad un miglioramento delle condizioni di accesso al credito.

Sul piano regionale, le difficoltà causate alle imprese dalla crisi finanziaria si sono sovrapposte a crisi produttive di alcuni territori: il 27 marzo 2008 è stato sottoscritto presso il Ministero dello sviluppo economico il protocollo di intesa volto a tutelare l'apparato produttivo del Piceno già interessato da un processo di ristrutturazione del sistema produttivo con la crisi di importanti gruppi industriali (SGL carbon, Alstrom; Foodinvest e, più recentemente Bluradia, Novico, Roland europa, Pfizer e coop. Aquilone). Il 14 ottobre 2008 la Antonio Merloni spa è entrata in amministrazione straordinaria ai sensi della c.d. legge Marzano. In entrambe le situazioni la gravità delle situazioni è dettata non solo dalla crisi produttiva ed occupazionale di dette imprese ma dalle ripercussioni in tutto l'indotto e le imprese di filiera ad esse legate.

La Giunta Regionale, ha pertanto ritenuto di dover agire con urgenza al fine agevolare e sostenere il rapporto tra finanza ed impresa e consentire agli attori del sistema produttivo regionale di poter far fronte alla situazione congiunturale allentando le tensioni innescaresi per le problematiche sopra richiamate, costituendo un Fondo di garanzia (denominato Fondo di Solidarietà) che sostenga operazioni di consolidamento delle passività da breve a medio termine di tutte le PMI marchigiane che si trovano in particolare situazione di disagio, con esclusione di quelle in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" (Comunicazione 2004/C 244/02).

Le legge regionale 20/2003 prevede, all'articolo 24 interventi volti al miglioramento della struttura finanziaria delle imprese e delle condizioni di accesso al credito delle PMI anche attraverso la costituzione di propri fondi destinati alla garanzia primaria ed accessoria, per concederli ai soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia al credito.

Il Fondo viene costituito mediante utilizzo delle risorse finanziarie attualmente disponibili sui cap. 31402909 e cap. 10610236 per complessivi € 1.800.000,00, salvo integrazioni che possono rinvenire sia da stanziamenti di bilancio già previsti nella proposta di legge finanziaria 2009 per complessivi 5 milioni di euro sia dall'apporto di enti locali. Il Fondo potrà essere utilizzato esclusivamente per garanzia di secondo grado per le operazioni di consolidamento di cui sopra che beneficiano della garanzia di I grado concessa da Confidi che garantiscono l'operazione con il 60% di copertura: l'allegato "A" individua i soggetti beneficiari, la tipologia di finanziamenti ammissibili alla garanzia di II° grado e l'entità della stessa, le modalità di ammissione e di utilizzo del Fondo.

Relativamente alla disponibilità di €1.800.000,00 si precisa che il cap. 31402909, con dotazione per l'anno 2008 di €. 300.000,00 riporta quale finalità "fondo per il rilancio e la riabilitazione delle imprese con difficoltà produttive" e quindi coerente con l'intervento di cui trattasi.

Il capitolo 10610236 dotato di una disponibilità di €. 1.500.000,00 costituito con legge di assestamento di bilancio prevede l'intervento regionale a favore del consorzio di garanzia e pertanto anche questo è coerente al perseguimento dello scopo.

È indispensabile procedere alla immediata attivazione del fondo per non compromettere l'efficacia del provvedimento stesso in considerazione che in particolare nelle zone di crisi sopra indicato la fine dell'anno coincide con uno dei picchi ordinari di richiesta di liquidità per le imprese e che la ripresa delle attività del distretto della meccanica di Fabriano è subordinato alla possibilità di immediata disponibilità finanziaria della filiera produttiva. Si ritiene pertanto che si possa dare mandato al Dirigente del servizio industria artigianato ed energia di attivare il fondo in via di urgenza, ricorrendo alla procedura negoziata allo scopo consentita dalla normativa vigente, stante la necessità di non compromettere l'efficacia di tale provvedimento. Per quanto riguarda le risorse aggiuntive di cui alla proposta di legge finanziaria 2009, si provvederà secondo le procedure ordinarie dell'evidenza pubblica.

Pertanto si propone l'adozione del presente provvedimento recante disponibilità di risorse per la costituzione di un fondo di garanzia di II° grado e le modalità attuative dell'intervento.


ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera

1577

Il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno della Giunta Regionale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Fabrizio Costa)




ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla presente deliberazione, con riferimento alla disponibilità esistente sui relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2008:

- quanto a €. 300.000,00 sul capitolo n. 31402909;
- quanto a €. 1.500.000,00 sul capitolo n. 10610236.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DI SPESA
(Dott.ssa Stefania Denaro)



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ENERGIA


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Fabrizio Costa)



La presente deliberazione si compone di n.8 pagine di cui n.2 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott. Bruno Brandoni)



2



Allegato "A"

FONDO DI SOLIDARIETA'
(Artt. 24 L.R.20/03)

Il fondo di solidarietà , accorda gratuitamente, entro i limiti delle risorse ad esso assegnate – garanzie di secondo grado a favore di Consorzi Fidi e Cooperative di garanzia, che a loro volta abbiano rilasciato garanzie a fronte di operazioni di consolidamento dei debiti da breve termine a medio termine delle PMI della Regione Marche che si trovano in particolari situazioni di disagio dovuto all'attuale crisi economico – finanziaria ed in particolare alle imprese coinvolte nella crisi territoriale del distretto produttivo di Fabriano e del Piceno.

Il Fondo è alimentato da risorse messe a disposizione dal bilancio regionale e dalle disponibilità di Province, CCIAA della Regione.

Il Fondo regionale opera gratuitamente nei confronti delle imprese e dei Consorzi Fidi .

Ove il Fondo impegnasse risorse degli enti territoriali si terrà conto nella concessione della garanzia di secondo grado degli indirizzi a carattere territoriale.

1. Soggetti abilitati a rilasciare garanzia di secondo grado utilizzando il fondo di solidarietà

Intermediari finanziari iscritti all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) già erogatori di garanzie di II° grado, dotato di Know – how ed esperienza nella specifica attività attraverso la dimostrazione di concessione di garanzia di secondo grado in essere alla data del 31 ottobre 2008 per almeno 100 milioni di euro.

2. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le piccole e medie imprese così individuabili ai sensi della normativa comunitaria, fatta eccezione per il settore agricolo, con sede legale ed operativa nella Regione Marche, che hanno ricevuto una garanzia di primo grado da parte di un confidi aventi sede legale nelle Marche per un finanziamento di trasformazione di debiti bancari da breve a medio termine.

In fase di prima applicazione l'intervento si applica alle pmi ricadenti nel distretto produttivo di Fabriano nonché le imprese di filiera ricadenti nella crisi della Antonio Merloni spa e quelle ricadenti nell'area in crisi del Piceno.

Le imprese garantibili non debbono rientrare tra quelle in difficoltà, ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà"

3. Tipologia dei finanziamenti ammissibili alla garanzia di secondo grado.

Il finanziamento deve essere :

- a) rilasciato quale consolidamento di passività da breve a medio termine.
- b) assistito da garanzia di primo grado per almeno il 60% dell'importo (70% nel caso di imprese di cui al secondo paragrafo del punto 2)
- c) di durata massima di 48 mesi ;
- d) erogato con tasso di interesse e spese di istruttoria della banca secondo i regimi concordati con i confidi.

4. Entità della garanzia di secondo grado

La garanzia di secondo grado è concessa nella misura del 70% della garanzia di primo grado (80% per le imprese di cui al 2° paragrafo del punto 2.)

L'importo dei finanziamenti ammissibili è calcolato di norma come media aritmetica degli ultimi 4 estratti conto bancari riferiti a ciascun trimestre antecedente la richiesta di consolidamento alla banca. Nel caso di

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1577

un estratto non a debito verrà considerato zero. In alternativa l'importo viene calcolato con riferimento alla risultante delle voci autoliquidanti esposte sulla Centrale Rischi della Banca di Italia.
Ai fini dell'ammissibilità al momento della richiesta di consolidamento il debito deve essere inferiore o pari all'importo agevolabile.

L'importo massimo del finanziamento garantibile in secondo grado, in sede di prima applicazione, per ogni impresa non può superare 500.000 euro anche se frazionato tra banche e confidi di 1° grado diversi.

Sono ammissibili i finanziamenti concessi per il consolidamento a decorrere dalla data di approvazione della delibera di costituzione del fondo, per le imprese di cui al 2° paragrafo del punto 2 la decorrenza è così individuata:

Distretto Fabriano e imprese collegate alla crisi della Antonio Merloni spa 14 ottobre 2008

Area del Piceno 27 marzo 2008.

Non sono garantibili con il Fondo di solidarietà, finanziamenti a breve già garantiti dallo stesso Confidi che eroga la garanzia di primo grado salvo che lo stesso finanziamento non venga rinegoziato ad un valore superiore

5. Caratteristiche del fondo di solidarietà

Il "Fondo di Solidarietà" risponde delle perdite relative alle insolvenze garantite dai Confidi di primo grado fino ad esaurimento delle proprie disponibilità finanziarie. La copertura massima erogabile ad ogni confidi di primo grado sarà pari al 5% del volume complessivamente presentato alla garanzia di secondo grado da parte del confidi stesso.

6. Ammissione alla garanzia di II° grado

Alla ammissione alla garanzia di secondo grado provvede un apposito comitato tecnico, costituito presso il Servizio Industria Artigianato Energia composto da:

il dirigente del servizio industria artigianato energia che lo presiede

un funzionario della P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa, garanzia, controlli

un rappresentante delle associazioni degli industriali

un rappresentante delle associazioni artigiane

un rappresentante del Confidi erogatore in qualità di segretario

7. Procedimento istruttorio

Il Confidi di primo grado una volta compiuta l'istruttoria per la concessione di garanzia di primo grado ed aver verificato che siano rispettate le caratteristiche ed i criteri sopra descritti, attesta al confidi di secondo grado il rispetto di tutti gli elementi per la richiesta della protezione della garanzia di secondo grado.

Il confidi di II° grado, verifica la documentazione ricevuta, integra l'istruttoria con tutte le informazioni a sua disposizione, accerta la disponibilità del fondo e propone al Comitato Tecnico l'elenco delle imprese ammissibili distinte per ciascun confidi di primo grado.

Il comitato tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione, autorizza il confidi di secondo grado ad impegnare le risorse del fondo di solidarietà quale garanzia di secondo grado per le singole pratiche presentate dal confidi di primo grado.

Il confidi di II° grado provvede a comunicare l'avvenuta copertura; il confidi di primo grado è tenuto a comunicare alla banca ed all'impresa che l'operazione è sostenuta da una garanzia di secondo grado a valere sul Fondo di Solidarietà

e che quindi il finanziamento è perfezionabile.

8. Regime di aiuto

Tutti i contributi sono concessi nel rispetto della misura massima e delle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 "de minimis".

9. Oneri e costi

seduta del
10 NOV 2008

pag. 8

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1577

L'attività del confidi di secondo grado è a titolo non oneroso salvo la copertura delle spese di gestione cui si farà fronte, a seguito di regolare documentazione dei costi sopportati, utilizzando gli interessi maturati sul fondo di solidarietà.

g

u